Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 30 novembre 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che l'Ufficio Inserzioni è stato trasferito da via XX Settembre (Ministero del Tesoro) alla Sede centrale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, piazza Verdi n. 10, telefono n. 8508, ove dovranno essere inviati o consegnati gli avvisi da pubblicare sulla Parte II della « Gazzetta Ufficiale » o sul « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Molise

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 327 DEL 30 NOVEMBRE 1979:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 50/1979. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali.

(9730)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 327 DEL 30 NOVEMBRE 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 83: **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « Q/74 - 8% » sorteggiate il 16 ottobre 1979. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « N/72 - 7 % » sorteggiate il 16 ottobre 1979. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « O/73 - 7 % » sorteggiate il 16 ottobre 1979. — **Società ceramica italiana Pozzi-Richard-Ginori, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1979. — **Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1979. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1979. — **Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1979. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1979. — **Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 5,50 % - 1959-1979 » sorteggiate il 25 ottobre 1979. — **Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 6 % - 1966-1983 » sorteggiate il 25 ottobre 1979. — **Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 5,50 % - 1962-1979 » sorteggiate il 25 ottobre 1979. — **Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1979. — **Imfar, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1979. — **Cartiera di Arbatax, società per azioni, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1979. — **Impresa di costruzioni Ing. Giovanni Maciotta, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1979. — **Alpinia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1979. — **Pentagonum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1979. — **Sugherificio P. Careddu, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1979. — **Domus Sad, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1979. — **Licis - Lavori industriali civili idraulici stradali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1979. — **M.D., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1979. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni (verbale 4 maggio 1966) sorteggiate il 25 ottobre 1979. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni (verbale 27 aprile 1973) sorteggiate il 25 ottobre 1979. — **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano Micca:** Obbligazioni « Serie H - 7,25 % » sorteggiate il 13 novembre 1979. — **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano Micca:** Obbligazioni « Serie I - 14 % » sorteggiate il 13 novembre 1979. — **Zuccherificio e raffineria di Mizzana, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1979. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 novembre 1979, n. **599.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, recante modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Modifiche alla misura dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, relative parti staccate, nonchè microfoni, altoparlanti e amplificatori di bassa frequenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478: « Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori », è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 *e* 18 *sono soppressi.*

Art. 2.

Per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, per la radiodiffusione e per la televisione (voci doganali 85.15/A.III: b-1; b-2; b-4; c), delle parti e pezzi staccati degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione (ex voce doganale 85.15/C), nonchè dei microfoni e relativi supporti, degli altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza e delle relative parti e pezzi staccati (voce doganale 85.14), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, stabilita nella misura del 14 per cento, è elevata al 18 per cento.

Art. 3.

Gli atti ed i provvedimenti adottati, fino all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo, secondo e terzo comma, 17 e 18 del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, conservano validità anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti. Conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle citate disposizioni.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **600.**

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni, che approva le tabelle delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Attesa la necessità di apportare alcune modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del circondario marittimo di Pozzuoli è istituita la delegazione di spiaggia di 1ª classe di Castelvolturno.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del circondario marittimo di Pozzuoli, in conseguenza della istituzione di cui all'art. 1, è variata in conformità alla tabella unita al presente decreto, firmata dai Ministri della marina mercantile, di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro.

Art. 3.

La tabella della circoscrizione territoriale della direzione marittima di Ancona, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1977, n. 401, viene adeguata alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1976, n. 1053, e, pertanto, sostituita dalla corrispondente tabella unita al presente decreto, firmata dai Ministri della marina mercantile, di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRETI — MORLINO — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 9

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLA MARINA MERCANTILE

CAPITANERIE DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle province sotto indicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		Direzione marittima di Napoli			
	Ischia	Isole d'Ischia		Casamicciola, Forio d'Ischia, Sant'Angelo	Napoli, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione dei compartimenti marittimi di Torre del Greco e di Castellammare di Stabia
	Procida	Isole di Procida o di Vivara			Caserta
	Pozzuoli	Dal Garigliano a Bagnoli escluso	Baia	Mondragone, Monte di Procida, Torre Gaveta, Castelvolturno	
Napoli (1)		Da Bagnoli incluso a Portici escluso comprese le isole di Nisida e di Capri	Capri		
Torre del Greco		Da Portici incluso a Torre del Greco incluso	Portici		Napoli, limitatamente ai comuni di Portici, Resina, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco
					Benevento
	Torre Annunziata	Da Torre del Greco esclusa al fiume Sarno			Napoli, limitatamente ai seguenti comuni: Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Ottaviano, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Sant'Agnello di Sorrento, S. Giuseppe Vesuviano, S. Antonio Abate, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Vico Equense
Castellammare di Stabia		Dal fiume Sarno al comune di Positano escluso	Meta Sorrento	Vico Equense, Piano di Sorrento, Massalubrense	Avellino
Salerno		Da Positano incluso al comune di Sapri incluso	Amalfi	Positano, Maiori, Cetara, Vietri sul Mare, Agropoli, S. Maria di Castellabbate, Acciaroli, Marina di Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota, Capitello, Sapri	Salerno

(1) Con sezione staccata a Bagnoli.

CAPITANERIE DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle province sotto indicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		Direzione marittima di Ancona			
	Termoli	Dalla foce del Saccione alla foce del Trigno escluso			Campobasso Pescara Teramo
	Ortona	Dalla foce del Trigno al fosso Petraro escluso	Vasto	Marina di S. Vito, Francavilla	Isernia L'Aquila Chieti
Pescara		Dal fosso Petraro alla foce del Tronto esclusa	Giulianova	Silvi, Roseto degli Abruzzi, Tortoreto, Martinsicuro	
S. Benedetto del Tronto		Dalla foce del Tronto inclusa alla foce del Chienti esclusa		Grottammare, Cupra Marittima, Pedaso, Porto San Giorgio	Ascoli Piceno
Ancona		Dalla foce del Chienti alla foce del Cesano esclusa	Porto Civitanova Senigallia	Porto Recanati, Numana, Falconara Marittima	Macerata Ancona Perugia
	Pesaro	Dalla foce del Cesano al torrente Tavollo escluso	Fano	Marotta, Gabicce a Mare	Forlì Pesaro
Rimini		Dal torrente Tavollo al comune di Cesenatico incluso	Cattolica Cesenatico	Riccione, Bellaria, Misano Adriatico	

Il Ministro della marina mercantile
PRETI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1979, n. **601**.

Estensione della medaglia d'onore per lunga navigazione ai militari dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica militare e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, concernente istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, concernente nuove norme sulla medaglia d'onore per lunga navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, concernente disciplina per l'iscrizione, nel quadro del naviglio militare dello Stato, di unità dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1015, concernente disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Aeronautica militare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

La medaglia d'onore per lunga navigazione di cui al decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, è conferita ai militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza imbarcati sulle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, nonché ai militari dell'Aeronautica militare imbarcati sulle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1015, alle condizioni e con le modalità previste dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, per il conferimento della medaglia stessa ai militari del Corpo della guardia di finanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **602**.

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 602. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire 25.000.000, un immobile di proprietà del sig. Villier Martini, in comune di Ceneselli (Rovigo), consistente in un appezzamento di terreno con sovrastante casa di abitazione e capannone costituenti la parte rilevante del complesso immobiliare già di proprietà del Consorzio nazionale produttori canapa, iscritto al nuovo catasto terreni a pag. 1912 distinto mappale n. 309b (ora 373) del foglio 27, superficie mq 2655 (salvo migliore descrizione), confinante ad est con strada statale n. 482, e da tutti gli altri lati ragioni del venditore, come da contratto condizionato di compravendita redatto in scrittura privata autenticata dal notaio Giuseppe Intersimone di Roma in data 1° aprile 1977, n. 126468 di repertorio, n. 29519 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1979
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. **603**.

Autorizzazione all'associazione « Casa di carità arti e mestieri », in Torino, ad accettare un legato.

N. 603. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'associazione « Casa di carità arti e mestieri » in Torino, viene autorizzata ad accettare il legato disposta dalla sig.ra Visca Regina ved. Palamides con atto pubblico a rogito dott.ssa Antonietta Russo, notaio in Viù, coadiutore temporaneo del dott. Oscar Ghione, notaio iscritto al collegio dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, registrato previa richiesta n. 34512, n. 12449 di repertorio, fascicolo del 1° ottobre 1975 a Torino, il 3 ottobre 1975, al n. 24801, vol. 1303 atti pubblici, consistente in un immobile ubicato in Torino, via Bibiana, 66, piano 4°, composto di una camera, tinello, servizi e cantina, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 78190 foglio 51 n. 1589 sub 13, allo scopo di destinarlo al raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1979
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **604**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Istituto per il servizio sociale di fabbrica », in Milano.

N. 604. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Istituto per il servizio sociale di fabbrica », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1979
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 84

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria;

Vista la nota n. 135306 del 3 luglio 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il dott. Giuseppe Colaianni, dirigente superiore, in sostituzione del cavaliere uff. Francesco Gallia, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Colaianni, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del cav. uff. Francesco Gallia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9739)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia;

Vista la nota n. 135306 del 3 luglio 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il dott. Michele Donvito, dirigente superiore, in sostituzione del dott. Giuseppe Cimminiello, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Michele Donvito, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Giuseppe Cimminiello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9744)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Sostituzione di alcuni membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo »;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615, 12 febbraio 1962, n. 123, 1° settembre 1969, n. 690, 22 febbraio 1974, n. 143 e 15 febbraio 1975, n. 266, con i quali è stato approvato e modificato il vigente statuto dell'ente;

Visto il proprio decreto 11 settembre 1978, concernente la nomina del consiglio generale dell'ente per un triennio;

Vista la nota n. 5938/E.4 in data 11 maggio 1979, con la quale la regione siciliana ha designato il dott. Gualtiero Siragusa, quale rappresentante della presidenza del governo della regione siciliana, il dott. Antonino Troia quale rappresentante dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, l'avv. Giuseppe Provenzano, quale rappresentante dell'assessorato regionale delle finanze, il dott. Italo Arnone Montana, quale rappresentante dell'assessorato regionale del turismo, dello spettacolo, dello sport nel consiglio predetto, in sostituzione rispettivamente del comm. Francesco Scalia, del dott. Sergio Grifeo, dell'avv. Vito Valenti, del dott. Giuseppe Basile;

Decreta:

Il dott. Gualtiero Siragusa, il dott. Antonino Troia, l'avv. Giuseppe Provenzano ed il dott. Italo Arnone Montana sono nominati membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », in rappresentanza rispettivamente della presidenza del governo della regione siciliana, dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dell'assessorato regionale delle finanze, dell'assessorato regionale del turismo, dello spettacolo, dello sport ed in sostituzione del comm. Francesco Scalia, del dott. Sergio Grifeo, dell'avv. Vito Valenti e del dott. Giuseppe Basile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(9594)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota n. 13394 del 28 agosto 1979 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Latina presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Addario dott. Giovanni, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Zoina Adriano, rappresentante del genio civile;

Ascani geom. Mario, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Manzo per. agr. Francesco, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Conti Marzio, Mostarda Dino, Asfogo Carlo, Visari Vitaliano, Pedullà Roberto, Casoni Ettore e Droghetti Anna, rappresentanti dei lavoratori;

Viceconte dott. Sergio, Napolitano rag. Mauro, Proia Vito e Spagni Silvano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Tampieri Natale, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: Scotti

(9874)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota n. 7049 del 20 agosto 1979 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Brescia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Volucello dott. Paolo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Castaldo arch. Ferdinando, rappresentante del genio civile;

De Rocco Elisabetta, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Grazioli p.a. Domenico, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Valetti Angelo, Cattabriga Alcide, Beltrami Sergio, Ruzzenenti Marino, Degani Angelo, Ruggeri Bruno e Forino Vincenzo, rappresentanti dei lavoratori;

D'Erasmo dott. Salvatore, Boninsegna cav. G. Battista, Ambrosini dott. Dario e Varisco Italo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Molfese geom. Gerardo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: Scotti

(9872)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

Modificazione alla denominazione sociale della società « Servizio Italia - Società fiduciaria per azioni », in Roma, in « Servizio Italia - Società fiduciaria e di servizi per azioni », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme d'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1971, con il quale la società « Servizio Italia - Società fiduciaria per azioni », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 2 maggio 1979, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Servizio Italia - Società fiduciaria e di servizi per azioni », nonchè la successiva comunicazione-istanza del 24 maggio 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla conseguente variazione del citato decreto ministeriale 16 febbraio 1971;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 16 febbraio 1971 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società « Servizio Italia - Società fiduciaria per azioni », con sede in Roma, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Servizio Italia - Società fiduciaria e di servizi per azioni ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il citato decreto 16 febbraio 1971,

si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(9649)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1978, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata;

Vista la nota con la quale il sig. Michele Delicio, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 962 del 5 luglio 1979, con la quale l'Unione italiana del lavoro di Matera ha designato il sig. Michele Panza in sostituzione del sig. Michele Delicio;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Michele Panza è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Michele Delicio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(10222)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cartoni Giuseppe, in Biella.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di lana sucida di origine e provenienza Australia la ditta Cartoni Giuseppe di Biella ha effettuato un pagamento anticipato di $ US 25.796,10 di cui al mod. *B*-Import n. 6068789 rilasciato dalla Banca Sella di Biella in data 28 aprile 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Biella il 28 ottobre 1977 con un ritardo, quindi, di giorni centoventidue rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 890473 del 13 dicembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo alla necessità di posticipare la nazionalizzazione della merce per opportunità di mercato, a causa della minore richiesta di materia prima nel settore tessile durante i mesi estivi;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 17 novembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima; in quanto caratterizzati da esigenze ed opportunità di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cartoni Giuseppe di

Biella mediante fidejussione della Banca Sella di Biella nella misura del 5% di $ US 25.796,10 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

p. Il Ministro: BALDI

(10067)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Baby Gomma S.r.l., in Zingonia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di gomma naturale di origine e provenienza Sri Lanka la ditta Baby Gomma S.r.l. di Zingonia, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 13.340 di cui al modello *B*-Import n. 6773300 rilasciato dalla Banca popolare di Bergamo in data 12 dicembre 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 26 maggio 1978 con un ritardo, quindi, di centocinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 121834 del 12 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi addotti dalla ditta per giustificare il ritardato sdoganamento rivestono carattere strettamente commerciale e pertanto non esimono dall'osservanza degli obblighi valutari assunti a fronte della predetta notifica bancaria;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 17 luglio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Baby Gomma S.r.l. di Zingonia, mediante fidejussione della Banca popolare di Bergamo nella misura del 5% di Lgs. 13.340 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(10068)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Sostituzione del segretario della commissione centrale per il facchinaggio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Visto il secondo comma dell'articolo suddetto concernente la composizione della commissione centrale;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1979, con il quale è stata costituita la citata commissione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione di un componente della segreteria, la dott.ssa Luisa Bianchini Gambardella, attualmente impossibilitata a svolgere funzioni di segretario, con il dott. Giovanni Pacitti;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Pacitti è nominato segretario della commissione centrale per il facchinaggio, in sostituzione della dott.ssa Luisa Bianchini Gambardella.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10124)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 27 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	818,55	818,55	818,45	818,55	818,50	829,50	818,45	818,55	818,55	818,55
Dollaro canadese .	700,10	700,10	700 —	700,10	699,85	702,60	699,98	700,10	700,10	700,10
Marco germanico .	470,48	470,48	470,70	470,48	470,10	471,55	470,23	470,48	470,48	470,50
Fiorino olandese .	420,25	420,25	420,60	420,25	420,05	416,50	420,20	420,25	420,25	420,25
Franco belga .	28,844	28,844	28,88	28,844	28,85	28,65	28,841	28,844	28,844	28,85
Franco francese	200,23	200,23	199,88	200,23	200,10	196,30	200,15	200,23	200,23	200,25
Lira sterlina . .	1774,40	1774,40	1775,50	1774,40	1774,10	1785 —	1775,10	1774,40	1774,40	1774,40
Lira irlandese	1734,50	1734,50	1734 —	1734,50	1734,50	—	1732 —	1734,50	1734,50	—
Corona danese .	158,45	158,45	158,45	158,45	158,25	158,40	158,18	158,45	158,45	158,45
Corona norvegese .	164,51	164,51	164,30	164,51	164,35	166,60	164,45	164,51	164,51	164,50
Corona svedese . . .	196,05	196,05	196 —	196,05	195,90	196,50	196,04	196,05	196,05	196,05
Franco svizzero . .	497,65	497,65	498 —	497,65	498,25	503,60	497,60	497,65	497,65	497,65
Scellino austriaco . .	65,283	65,283	65,40	65,283	65,30	64,02	65,26	65,283	65,283	65,30
Escudo portoghese . .	16,45	16,45	16,35	16,45	16,37	16,70	16,37	16,45	16,45	16,45
Peseta spagnola . .	12,38	12,38	12,3850	12,38	12,37	12,60	12,384	12,38	12,38	12,38
Yen giapponese . .	3,297	3,297	3,29	3,297	3,283	3,50	3,292	3,297	3,297	3,29

Media dei titoli del 27 novembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	70,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	88,900
» 5,50 % » » 1968-83 .	84,625
» 5,50 % » » 1969-84 .	81,625
» 6 % » » 1970-85 .	80,950
» 6 % » » 1971-86 .	77.825
» 6 % » » 1972-87 .	76,050
» 9 % » » 1975-90 .	81,825
» 9 % » » 1976-91 . .	82,575
» 10 % » » 1977-92 . .	88,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80 .	100 —
» » » » 1- 3-1978/80 .	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 . .	99,950
» » » » 1- 8-1978/80 . .	99,950
» » » » 1-10-1978/80 . .	99,950
» » » » 1- 3-1979/81 . .	99,900
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,250
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,400
» » » 10 % 1- 1-1981	97,050
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,125
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,800
» » » 12 % 1- 4-1982	97,825
» » » 12 % 1-10-1983	96,450
» » » 12 % 1- 1-1984	96,550
» » » 12 % 1- 4-1984	96,550
» » » 12 % 1-10-1987	95,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1979

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	818,50
Dollaro canadese	700,04
Marco germanico	470,355
Fiorino olandese	420,225
Franco belga	28,842
Franco francese	200,19
Lira sterlina	1774,75
Lira irlandese	1733,25
Corona danese	158,315
Corona norvegese	164,48
Corona svedese	196,045
Franco svizzero	497,625
Scellino austriaco	65,271
Escudo portoghese	16,41
Peseta spagnola	12,382
Yen giapponese	3,294

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di quarta clinica chirurgica . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di quarta clinica chirurgica, Policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(10347)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sedici posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il centro elettronico del rettorato dell'Università degli studi di Roma.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso il centro elettronico del rettorato alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(10348)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentasei posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma. Tali posti verranno utilizzati secondo le disposizioni dell'amministrazione per le esigenze delle cliniche ed istituti sulla base delle necessità accertate dall'amministrazione stessa.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di microbiologia, sede della presidenza della facoltà di medicina e chirurgia, Policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, articolate in gruppi successivi di entità proporzionale al numero dei candidati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(10351)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il centro di calcolo interfacoltà dell'Università degli studi di Roma.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso il centro di calcolo interfacoltà alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(10350)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, **a trentaquattro** posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e **degli** istituti di istruzione universitaria, presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma. Tali posti verranno utilizzati per le esigenze degli uffici dell'amministrazione che svolgono compiti per la facoltà di medicina e chirurgia.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso il rettorato, città universitaria, Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, articolate in gruppi successivi di entità proporzionale al numero dei candidati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(10349)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso i servizi generali del rettorato dell'Università degli studi di Roma.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i servizi generali del rettorato, Università degli studi di Roma, piazzale delle Scienze, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(10354)

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a sei posti per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali delle facoltà sottoindicate dell'Università degli studi di Roma, riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482:

Facoltà di architettura:
servizi generali . . . . posti 1

Facoltà di economia e commercio:
servizi generali . . . . » 1

Facoltà di ingegneria:
servizi generali (per la biblioteca) . . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia:
servizi generali . . . . » 1

Facoltà di magistero:
servizi generali . . . . » 1

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:
servizi generali (per la scuola di perfezionamento in statistica sanitaria) . . . . » 1

L'ammissione al presente concorso è condizionata alla sussistenza del requisito della disoccupazione da provare mediante l'iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro, a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(10355)

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a cinque posti per l'ammissione alla qualifica del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

I posti in questione verranno utilizzati per le esigenze degli uffici dell'amministrazione che svolgono compiti per la facoltà di medicina e chirurgia.

L'ammissione al presente concorso è condizionata alla sussistenza del requisito della disoccupazione da provare mediante l'iscrizione negli elenchi costituiti presso l'ufficio provinciale del lavoro, a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(10352)

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a nove posti per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma.

Detto concorso è riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'ammissione al presente concorso è condizionata al possesso del requisito della disoccupazione da provare mediante l'iscrizione negli elenchi costituiti presso l'ufficio provinciale del lavoro, a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(10353)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario della prova scritta di cultura generale dei concorsi pubblici a centosettantanove posti di coadiutore in prova, quarantaquattro posti di coadiutore dattilografo in prova e ventuno posti di coadiutore steno dattilografo in prova.

Le prove scritte di cultura generale dei concorsi di cui sopra avranno luogo rispettivamente nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 1979, alle ore 8, nelle sedi di esame sotto indicate:

Torino: (per i candidati residenti nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta): Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24 (sede unica per tutti e tre i concorsi);

Genova: (per i candidati residenti nella regione Liguria): liceo Doria, via Diaz, 8 (sede unica per tutti e tre i concorsi);

Milano: (per i candidati residenti nella regione Lombardia): istituto tecnico statale commerciale Gino Zappa, viale Marche, 71 (sede unica per tutti e tre i concorsi);

Verona: (per i candidati residenti nella regione Veneto): Fiera di Verona, viale del Lavoro, 8, padiglione 24, ingresso B (sede unica per tutti e tre i concorsi);

Trieste: (per i candidati residenti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige): Università degli studi, piazzale Europa, 1 (sede unica per tutti e tre i concorsi);

Bologna: (per i candidati residenti nella regione Emilia-Romagna): istituto tecnico industriale Odone Belluzzi, via R. Sanzio, 2 (sede unica per tutti e tre i concorsi);

Firenze: (per i candidati residenti nella regione Toscana): istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci, via del Terzolle, 91 (sede unica per tutti e tre i concorsi);

Ancona: (per i candidati residenti nelle regioni Marche ed Umbria): istituto tecnico industriale V. Volterra, località Torrette (sede unica per tutti e tre i concorsi);

Pescara: (per i candidati residenti nelle regioni Abruzzo e Molise): istituto magistrale statale G. Marconi, via Marino da Caramanico, 6 (sede unica per tutti e tre i concorsi);

Bari: (per i candidati residenti nella regione Puglia): Villaggio del fanciullo - San Nicola, piazzale Giulio Cesare, 13 (sede unica per tutti e tre i concorsi);

Potenza: (per i candidati residenti nella regione Basilicata): istituto magistrale E. Gianturco e liceo classico O. Flacco, via Vaccaro (sede unica per tutti e tre i concorsi);

Reggio Calabria: (per i candidati residenti nella regione Calabria): istituto tecnico R. Piria, via Piria (sede unica per i tre concorsi);

Roma: (per i candidati residenti nella regione Lazio): Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, per i concorsi a centosettantanove posti di coadiutore e a quarantaquattro posti di coadiutore dattilografo; Università pontificia S. Tommaso, largo Angelicum, 1 (via Nazionale), per il concorso a ventuno posti di coadiutore steno dattilografo;

Napoli: (per i candidati residenti nella regione Campania):

Concorso a centosettantanove posti di coadiutore: liceo Umberto, piazza Amendola (lettere A e B); istituto tecnico industriale E. De Nicola, via E. A. Mario, 112, Vomero (lettere dalla C all'H); istituto tecnico industriale Righi, viale Kennedy n. 425 (dalla lettera L alla Z).

Concorso a quarantaquattro posti di coadiutore dattilografo e a ventuno posti di coadiutore steno dattilografo: istituto tecnico industriale Righi, viale Kennedy, 425;

Catania:

Concorso a centosettantanove posti di coadiutore: per i candidati residenti nelle provincie di Siracusa, Ragusa ed Enna: ente Fiera di Catania, viale Kennedy; per i residenti nella provincia di Catania: istituto professionale di Stato Lucia Mangano, via E. Besana.

Concorso a quarantaquattro posti di coadiutore dattilografo: istituto professionale di Stato Lucia Mangano, via E. Besana, per i candidati residenti nelle provincie di Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna.

Concorso a ventuno posti di coadiutore steno dattilografo: ente Fiera di Catania, viale Kennedy, per i candidati residenti nelle provincie di Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna;

Messina: (per i candidati residenti nella provincia di Messina): istituto tecnico industriale Verona-Trento, via Ugo Bassi, isolato 148 (sede unica per tutti e tre i concorsi);

Palermo:

Concorso a centosettantanove posti di coadiutore: istituto tecnico commerciale Quarto, via Alberto Rallo, per i candidati residenti nelle provincie di Trapani ed Agrigento; istituto tecnico industriale Maiorana, via Lamarmora, per i candidati residenti nella provincia di Caltanissetta; liceo Canizzaro, via Arimondi, 1, per i residenti nella provincia di Palermo.

Concorso a quarantaquattro posti di coadiutore dattilografo: istituto tecnico commerciale Quarto, via Alberto Rallo, per i candidati residenti nelle provincie di Trapani, Agrigento e Caltanissetta: liceo Canizzaro, via Arimondi, 1, per i residenti nella provincia di Palermo.

Concorso a ventuno posti di coadiutore steno dattilografo: liceo Canizzaro, via Arimondi, 1, per i candidati residenti nelle provincie di Palermo, Trapani, Caltanissetta ed Agrigento;

Cagliari: (per i residenti nella regione Sardegna):

Concorso a centosettantanove posti di coadiutore e a quarantaquattro posti di coadiutore dattilografo: istituto magistrale statale Eleonora D'Arborea, via Carboni Boi, 2.

Concorso a ventuno posti di coadiutore steno dattilografo: liceo scientifico statale Michelangelo, via Grazia Deledda, 11.

A conferma dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione ad uno o più dei predetti concorsi nonché dell'effettiva volontà di parteciparvi, i candidati devono far pervenire alla prefettura del luogo in cui è sita la sede di esame loro assegnata, entro il 15 dicembre p.v., una dichiarazione in carta libera, uso protocollo, conforme allo schema sottoindicato (si intende per ogni concorso per il quale a suo tempo fu presentata domanda):

Alla prefettura di . . . . .
(i candidati residenti nel Lazio dovranno far pervenire la predetta dichiarazione al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - Sezione concorsi).

Oggetto: Concorso pubblico, per esami, a (indicare il numero dei posti messi a concorso e la qualifica) . . . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . . residente . . . . dichiara di aver presentato regolare domanda di partecipazione al concorso di cui all'oggetto presso la prefettura di . . . . . (ovvero: dichiara di aver spedito regolare domanda di partecipazione al concorso di cui all'oggetto con raccomandata A.R. del . . . . . n. .

Firma . . . .

I candidati che avranno riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sette decimi, saranno ammessi a sostenere la prova pratica.

A tal fine, ai predetti candidati, verrà data personale comunicazione dell'esito della prova scritta e delle modalità di svolgimento della prova pratica.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di non meno di sei decimi nella predetta prova pratica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio ne verrà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle due prove.

(10437)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentanove posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentanove posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1979, stante il considerevole numero di domande pervenute, la concomitanza di altri pubblici concorsi e la conseguente impossibilità di reperire, in breve tempo, le necessarie sedi di esami per due giorni consecutivi, avranno luogo, presumibilmente, nella prossima tarda primavera.

Notizie interlocutorie saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1980.

(10436)

Graduatoria dei candidati del concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Latina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 gennaio 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Latina;

Visto il decreto ministeriale in data 21 giugno 1979 modificato parzialmente con successivo decreto del 25 ottobre 1979 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Latina nell'ordine appresso indicato:

1. Di Bennardo Carmelo	punti	91,026	su 132
2. De Negri Errico	»	90,568	»
3. Tollis Aldo	»	89,903	»
4. Martino Arcadio	»	89,239	»
5. Sirri Sergio	»	85,950	»
6. La Placa Cataldo	»	84,944	»
7. Vitale Giovanni	»	84,569	»
8. Pacifici Luigi	»	82,627	»
9. Zaccardi Leonzio	»	82,018	»
10. Porcile Luciano	»	81,000	»
11. Cerminara Luigi	»	80,622	»
12. Giglio Francesco	»	80,575	»
13. Laurenza Giovanni	»	80,336	»
14. Piceno Emerico	»	80,209	»
15. Travaglini Giuseppe	»	78,770	»
16. Lauletta Angelo	»	77,454	»
17. Ventriglia Giovanni	»	77,004	»
18. Mazzella Claudio	»	76,313	»
19. Imboldi Rocco Emilio	»	76,166	»
20. Battista Vitantonio	»	76,032	»
21. Conte Antonio	»	75,835	»
22. Armocida Elio	»	73,556	»
23. Labriola Antonio	»	73,350	»
24. Carusi Agostino	»	73,109	»
25. Circosta Lorenzo	»	72,676	»
26. Amorese Arturo	»	72,482	»
27. Recchia Ezio	»	71,927	»
28. Ricotta Giovanni	punti	71,825	su 132
29. Di Gilio Vito	»	71,603	»
30. Sorbo Giuseppe	»	71,476	»
31. Mangiapane Antonino	»	71,087	»
32. Alfano Antonio	»	70,947	»
33. Visone Aniello	»	70,845	»
34. Pompeo Luigi	»	70,650	»
35. Gangarelli Luigi	»	70,337	»
36. Mita Antonio	»	68,791	»
37. Chindamo Giuseppe	»	68,547	»
38. Pace Antonino	»	68,500	»
39. Liberti Gennaro	»	68,408	»
40. Bova Antonino	»	68,400	»
41. Gianfranchi Ruggero Cleto	»	67,832	»
42. Lugoboni Ubaldo	»	67,783	»
43. Mattcucci Gino	»	67,738	»
44. Falciglia Antonino	»	67,652	»
45. Incandela Francesco	»	67,584	»
46. Narducci Fiorenzo	»	66,948	»
47. Zagordo Cosimo	»	66,778	»
48. Guido Pasquale	»	66,598	»
49. Pesente Elio	»	66,576	»
50. Rapetti Andrea	»	66,502	»
51. Pazzaglia Mario	»	65,538	»
52. Sorrentino Gennaro	»	65,490	»
53. Lo Martire Stelio	»	64,997	»
54. Marconi Giuseppe	»	64,472	»
55. Salari Giuseppe	»	64,436	»
56. Tosolini Renzo	»	64,132	»
57. Ruglioni Otello	»	64,119	»
58. Faillace Peppino	»	63,926	»
59. Lanzillotta Attilio	»	63,662	»
60. Russo Alesi Domenico	»	63,150	»
61. Amorelli Giuseppe	»	62,866	»
62. Gammaldi Mario E.	»	62,600	»
63. Zaffanella Aldo	»	61,538	»
64. Nitti Gabriele	»	60,905	»
65. Magoni Beniamino	»	60,599	»
66. Faedda Silvio	»	60,000	»
67. Viganò Mauro	»	59,856	»
68. Muriana Giuseppe	»	59,772	»
69. Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
70. Callipo Gaetano	»	59,613	»
71. Ipprio Ilario	»	59,480	»
72. Marinelli Gaspero	»	59,240	»
73. Caccavale Antonio	»	57,269	»
74. Aprile Pietro Maria	»	56,800	»
75. Bruno Carmelo	»	56,500	»
76. Criscuoli Matteo	»	56,466	»
77. Alvisi Aldo	»	56,372	»
78. Famiglietti Mario	»	56,366	»
79. Ciraolo Giovanni	»	55,333	»
80. Tumeo Giuseppe	»	54,998	»
81. Costardi Felice	»	54,516	»
82. Goria Marziale	»	53,972	»
83. Rademoli Armando	»	53,545	»
84. Tozzi Giuseppe	»	51,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1979

p. *Il Ministro:* DARIDA

(10095)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentasette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 maggio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 21, parte seconda, del 21 luglio 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona 24 marzo 1979, n. 5, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trentasette posti di sostituto, bandito con ordinanza 3 luglio 1978, numero 3.

(10290)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

Con decreto 8 novembre 1979, n. 9636, è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia alla data del 1° maggio 1979, per le seguenti sedi:

Bagnolo: condotta unica;

Reggio Emilia: quarta condotta;

S. Ilario, Campegine, Gattatico: condotta consorziale;

S. Martino in Rio: condotta unica;

Villaminozzo: condotta unica.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato allo scadere del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10291)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(4008/S)

OSPEDALE « CASTIGLIONE-PRESTIANNI » DI BRONTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bronte (Catania).

(4010/S)

OSPEDALE MARINO DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di chirurgia della mano aggregata alla divisione di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cagliari.

(4009/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI GATTINARA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gattinara (Vercelli).

(4006/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di nefrologia ed emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di nefrologia ed emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, divisione concorsi, dell'ente in Catania.

(4007/S)

OSPEDALE CIVICO DI CAMMARATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cammarata (Agrigento).

(4011/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «U. BARBERINI» DI NETTUNO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nettuno (Roma).

(4017/S)

OSPEDALE «MASSALONGO» DI TREGNAGO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Tregnago (Verona).

(4016/S)

OSPEDALI RIUNITI «S. MARTA E VILLERMOSA» DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(4005/S)

OSPEDALE CIVILE ELBANO DI PORTOFERRAIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portoferraio (Livorno).

(4012/S)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(4018/S)

OSPEDALE «MORIGGIA-PELASCINI» DI GRAVEDONA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gravedona (Como).

(4020/S)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(4013//S)

OSPEDALE «E. AGNELLI» DI PINEROLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio immuno-trasfusionale;
un posto di assistente del servizio dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(4014/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1979, n. **23.**

Indennità ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comitato regionale di controllo e le sezioni decentrate stabiliscono preventivamente il calendario delle sedute ordinarie che, di norma, sono quattro settimanali e si svolgono nelle sedi proprie del comitato o delle sezioni nelle normali ore di ufficio.

Art. 2.

Ai componenti sia effettivi che supplenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate è attribuita una indennità di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute dei predetti collegi nella seguente misura:

L. 25.000 al presidente o a chi lo sostituisce in sua assenza;

L. 20.000 a tutti gli altri componenti.

Ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate che non hanno la residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede l'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte, è corrisposto, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto è effettuato con mezzi pubblici.

Se il trasporto ha luogo con l'utilizzazione di mezzo privato, calcolando in tal caso la distanza stradale fra il comune di residenza e quello sede dell'organo di controllo, la spesa è rimborsata nella misura prevista dall'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 44.

L'autorizzazione all'uso del mezzo privato è rilasciata preventivamente dall'assessore competente.

Art. 3.

Ai componenti che per ragioni del loro ufficio si rechino, con relativa autorizzazione, fuori della località in cui ha sede l'organo di controllo, oltre il rimborso delle spese di trasporto di cui all'articolo precedente, compete il trattamento economico di missione previsto per i funzionari direttivi dall'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 44.

Art. 4.

Le indennità ed il rimborso spese di cui agli articoli precedenti si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1979, mediante la disponibilità dello stanziamento previsto al cap. 528014 dello stato di previsione della spesa per il predetto esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 *aprile* 1979.

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1979, n. **24.**

Provvedimenti per il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando il disposto dell'art. 26 della legge regionale n. 10 del 3 aprile 1978, ciascun dipendente del disciolto ente Maremma in atto in servizio presso l'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), ha diritto a conseguire, a sua domanda, la liquidazione anticipata del proprio conto individuale sul « Fondo di previdenza del personale » del disciolto ente Maremma pari all'importo maturato alla data del 4 maggio 1978 con contestuale estinzione dei mutui e delle anticipazioni eventualmente concesse.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 *aprile* 1979.

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1979, n. **25.**

Modifica della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977, concernente: « Determinazione delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977 è aggiunto il seguente punto *c*):

« *c*) le eventuali spese relative a pedaggi autostradali per percorsi effettuati nell'ambito del territorio regionale dai consiglieri regionali, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta, sono a carico dell'amministrazione regionale ».

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 3 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977 è così sostituito:

« Sull'indennità di cui all'art. 1 è applicata una decurtazione di L. 20.000 per ogni giornata di assenza ingiustificata dalla seduta di consiglio e degli organismi consiliari della Regione.

Le somme ricavate in applicazione del comma precedente saranno riversate in favore del fondo di previdenza di cui all'art. 6 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 7 ».

Art. 3.

Il punto *a*) dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977 è così modificato:

« *a*) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero un'indennità di L. 126 al chilometro in caso di spostamento con autovettura propria oltre il rimborso degli eventuali pedaggi autostradali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 aprile 1979.

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1979, n. **26.**

Integrazione dell'art. 20 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1 « Istituzione dei tributi propri della Regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 20 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

« Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le violazioni alla tassa di circolazione, di competenza regionale, accertate dal 1° gennaio 1975 al 10 aprile 1978, sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 aprile 1979.

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1979, n. **27.**

Ente ospedaliero Nomentano George Eastman di Roma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dei provvedimenti di attuazione della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, la lettera *e*) dell'art. 9 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, e successive modificazioni, è così sostituita:

« *e*) trasferimento all'ente ospedaliero George Eastman delle sezioni, divisioni e servizi, escluse le strutture murarie, dipendenti dal Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma esistenti nel perimetro del policlinico Umberto I di Roma.

L'ente ospedaliero George Eastman assume la denominazione di " Ente Nomentano George Eastman " ».

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale medesima, sentita la competente commissione consiliare, provvede con proprio decreto all'adozione del provvedimento di cui alla lettera *e*) dell'art. 9 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, così come sostituita dall'art. 1 della presente legge e alla nomina di un collegio commissariale composto da tre membri per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero Nomentano George Eastman.

Ai fini della nomina e composizione del consiglio di amministrazione del suddetto ente e della nuova classificazione delle strutture ospedaliere dipendenti dall'ente stesso si applica lo art. 12 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39.

Art. 3.

Il patrimonio dell'ente Nomentano George Eastman è costituito dai beni in atto destinati al funzionamento delle strutture ospedaliere di cui alla lettera *e*) della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, così come modificata dall'art. 1 della presente legge, salva la proprietà dei beni dell'Università degli studi di Roma senza pregiudizio dei diritti reali dell'università stessa previsti dalla legge 26 ottobre 1964, n. 1149.

L'ente Nomentano George Eastman provvederà in ogni caso alla completa consegna all'università delle aree e dei padiglioni ospedalieri del policlinico Umberto I già in uso al Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di di Roma, nei termini e con le modalità da concordare con atto successivo tra la Regione e l'università.

All'individuazione e all'inventario dei beni dell'ente Nomenbano George Eastman provvederà la commissione prevista dall'art. 20 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, e successive modificazioni, integrata da due rappresentanti dell'Università degli studi di Roma.

Art. 4.

L'ente Nomentano George Eastman subentra in tutte le situazioni di fatto e di diritto esistenti tra il Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e l'Università degli studi di Roma.

Art. 5.

Nella attuazione della presente legge deve essere comunque salvaguardata l'autonomia dell'Università degli studi di Roma in ordine alle attività didattiche di competenza delle cliniche e degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 6.

Il personale del Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma che alla data di entrata in vigore della presente legge opera all'interno del policlinico Umberto I, ivi compreso quello in servizio presso la scuola convitto Regina Elena, continua ad operare nel predetto complesso ospedaliero in posizione di comando presso l'ente ospedaliero Nomentano George Eastman.

L'individuazione delle unità di personale del Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, necessarie per le esigenze funzionali del predetto ente, è effettuata dalla commissione tecnica di cui al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, e successive modificazioni.

L'inquadramento del personale nella pianta organica di cui al successivo art. 7 viene effettuato a norma dell'art. 16 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 7.

Entro quattro mesi dal provvedimento di classificazione lo ente ospedaliero Nomentano George Eastman delibera la nuova pianta organica tenendo conto delle strutture esistenti, delle proposte della commissione di cui al precedente art. 6 e della situazione connessa al trasferimento di personale dell'Università al Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma ai sensi della legge 16 maggio 1974, n. 200.

Art. 8.

All'ente ospedaliero Nomentano George Eastman, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 aprile 1979.

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1979, n. **28.**

Interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **12** *del* 30 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Lazio, nel quadro della riorganizzazione ed integrazione dei servizi sociali e sanitari, promuove l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a) promozione delle attività di sviluppo psico-motorio-educativo della popolazione, con particolare riguardo alla prevenzione ed alla correzione delle anomalie fisiche;

b) accertamento dell'idoneità psico-fisico-attitudinale alla pratica delle attività sportive, ricreative ed agonistiche;

c) educazione sanitaria relativa alla pratica delle attività sportive e fisico-motorio-educative intese come mezzo di prevenzione e riabilitazione delle anomalie fisiche.

Art. 2.

Attuazione degli interventi

L'attuazione degli interventi previsti al precedente art. 1 spetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai comuni singoli o associati che li svolgono attraverso le unità locali per i servizi sociali e sanitari a norma della presente legge e secondo i criteri di programmazione fissati dalla Regione.

Gli interventi sono effettuati nell'ambito dei servizi di prevenzione delle unità locali per i servizi sociali e sanitari ed in collegamento con gli altri servizi sociali e sanitari esistenti nel territorio.

Detti interventi sono organizzati:

a livello di base;

a livello comprensoriale;

a livello intercomprensoriale.

Art. 3.

Interventi a livello di base

Sono svolti a livello di base gli interventi per la tutela sanitaria delle attività fisico-ricreative. Tali interventi comprendono in particolare:

a) l'accertamento e la certificazione dello stato di salute dei soggetti che pratichino o intendano praticare attività fisico-ricreative e della assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività medesime;

b) lo svolgimento di iniziative di educazione sanitaria volte a diffondere la pratica delle attività motorie come mezzo di prevenzione e correzione delle anomalie fisiche;

c) ogni altra attività prevista dalla programmazione regionale nell'ambito dei piani di intervento socio-sanitario.

Gli accertamenti di cui al precedente comma sono effettuati dai medici di base delle unità locali per i servizi sociali e sanitari, in collegamento con tutte le strutture ed i servizi esistenti nel territorio.

Art. 4.

Interventi a livello di comprensorio

Sono svolti a livello di comprensorio gli interventi per la tutela sanitaria delle attività sportivo-agonistiche. Tali interventi comprendono in particolare:

a) l'accertamento e la certificazione dell'idoneità generica e dell'idoneità specifica e psico-attitudinale dei soggetti che praticano o intendono praticare attività sportivo-agonistiche mediante visite mediche di selezione e di controllo periodico in conformità alla normativa vigente;

b) la consulenza nei confronti dei medici di base in ordine ai problemi della medicina sportiva;

c) l'effettuazione di accertamenti psico-diagnostici e psicoterapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla pratica delle attività sportivo-agonistiche;

d) l'avvio degli atleti ai servizi di cura e riabilitazione del territorio in relazione alle specifiche esigenze;

e) l'educazione sanitaria della popolazione, volta a sviluppare la conoscenza degli aspetti medici, fisiologici, psichici e sociali delle attività sportive.

Le unità locali per i servizi sociali e sanitari, per gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando tutte le strutture ed i servizi esistenti nel territorio e si avvalgono anche di medici specialisti in medicina dello sport. di medici qualificati a norma dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, di psicologi nonchè di personale tecnico e paramedico opportunamente qualificato.

Art. 5.

Interventi a livello intercomprensoriale

Sono svolti a livello intercomprensoriale gli interventi particolari necessari per la tutela delle attività sportivo-agonistiche praticate ad elevato livello o che comportano un notevole impegno psico-fisico o di alto rischio nonchè gli interventi che, per loro natura o in relazione alle caratteristiche dell'utenza, non possono essere effettuati a livello comprensoriale.

Detti interventi comprendono in particolare:

a) l'accertamento e la certificazione secondo la normativa vigente dell'idoneità specifica e psico-attitudinale mediante visite mediche di selezione e di controllo degli atleti che svolgono le attività sportive di cui al precedente comma;

b) la consulenza in ordine ai problemi della medicina sportiva nei confronti degli operatori a livello di base e comprensoriale;

c) gli accertamenti antidoping da eseguire nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia;

d) lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca e di educazione sanitaria.

La Regione nell'ambito dei piani d'intervento socio-sanitario individua le unità locali per i servizi sociali e sanitari tenute ad assicurare gli adempimenti e le attività di cui al presente articolo.

Le unità locali di cui al precedente comma utilizzano tutte le strutture ed i servizi esistenti nel territorio e si avvalgono del personale indicato all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 6.

Gratuità delle prestazioni

Le visite mediche di idoneità ed i relativi accertamenti di cui ai precedenti articoli, sono gratuiti per tutti i cittadini che intendono svolgere o svolgono attività fisico-ricreativa ed agonistiche non retribuite.

Art. 7.

Commissione tecnico-consultiva

Presso l'assessorato alla sanità è istituita una commissione tecnico-consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive.

La predetta commissione, nominata con deliberazione della giunta regionale, è composta:

a) dall'assesspre regionale alla sanità o da un suo delegato che la presiede;

b) da un funzionario medico dell'assessorato alla sanità;

c) dall'assessore regionale al turismo e allo sport o da un suo delegato;

d) dall'assessore regionale alla cultura o da un suo delegato;

e) da un docente universitario in medicina dello sport;

f) dal delegato regionale del C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano);

g) dal presidente della federazione regionale medico-sportiva italiana;

h) da un rappresentante della federazione nazionale degli ordini dei medici;

i) da un rappresentante del consiglio scolastico provinciale per ciascuna provincia del Lazio.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato alla sanità.

Ai membri estranei all'amministrazione regionale spetta il compenso ed il trattamento economico di missione, se e in quanto dovuto, previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.

Ai fini della determinazione dell'indennità di missione, i membri estranei all'amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari direttivi della Regione.

Le spese di funzionamento della commissione graveranno sul cap. 528016 del bilancio regionale per l'esercizio 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 8.

Personale

Ai fini dell'attuazione della presente legge, presso le unità locali per i servizi sociali e sanitari deve essere utilizzato, prioritariamente, il personale proveniente da centri di medicina dello sport della federazione medico-sportiva italiana, dagli enti disciolti ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè dagli altri enti, gestioni ed amministrazioni pubbliche disciolti ai sensi della normativa vigente.

Art. 9.

Qualificazione e aggiornamento del personale

La Regione promuove, nell'ambito dei piani per la formazione professionale, la qualificazione e l'aggiornamento periodico del personale da utilizzare per la tutela sanitaria delle attività sportive.

Promuove, altresì, nell'ambito dei piani di cui al precedente comma, corsi di formazione per massofisioterapisti e massaggiatori sportivi.

Art. 10.

Giudizi di inidoneità - Commissione d'appello

Qualora risulti, a seguito delle visite di selezione e di controllo previste ai precedenti articoli 4 e 5, l'inidoneità generica del soggetto alla pratica sportiva e la inidoneità specifica alla pratica del singolo sport, l'esito negativo, con l'indicazione delle diagnosi poste a base del giudizio, viene comunicato all'interessato e all'assessorato règionale alla sanità nel termine di cinque giorni.

Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi ad una apposita commissione di appello istituita presso l'assessorato regionale alla sanità per la revisione del giudizio di inidoneità.

La predetta commissione, nominata con deliberazione della giunta regionale, è composta da:

a) un medico specialista o libero docente in medicina dello sport, con funzioni di presidente;

b) un medico specialista in medicina interna;

c) un medico specialista in cardiologia;

d) un medico specialista in ortopedia;

e) un funzionario medico in servizio presso la Regione.

In relazione ai singoli casi da esaminare, possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto al voto, sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico nonchè esperti e tecnici sportivi.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Per i compensi e le indennità da attribuire ai componenti della commissione, ivi compresi i membri di cui al quarto comma del presente articolo, si applica quanto disposto al quarto e quinto comma del precedente art. 7.

Le spese di funzionamento della commissione graveranno sul cap. 528016 del bilancio regionale per l'esercizio 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 11.

Norma transitoria

Fino all'attuazione della firma sanitaria, la Regione esercita le funzioni ad essa spettanti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, avvalendosi delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio secondo le modalità fissate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

A tal fine la Regione può stipulare apposite convenzioni con la federazione medico-sportiva italiana e con altri idonei istituti ed enti pubblici per l'esecuzione delle visite di selezione e accertamenti diagnostici nonchè per attività di consulenza.

Art. 12.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1979 la spesa di lire 200 milioni.

In relazione all'attuazione di spesa di cui al comma precedente, nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1979, sarà istituito il cap. 207505 con la seguente denominazione: « Interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive », con gli stanziamenti di lire 200 milioni in termini di competenza e di lire 100 milioni in termini di cassa e con l'annotazione prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 1977.

All'onere relativo si farà fronte, riducendo di pari importi le dotazioni di competenza e di cassa del cap. 207550 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1979.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'anno 1979. La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni successivi sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 9 aprile 1979.

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1979, n. **29**.

Modifica della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977, concernente: « Determinazione delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma, lettera *b*), dell'art. 5 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977 è così sostituito:

« A far tempo dal 1° gennaio 1979 i contributi vengono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del consiglio regionale nella misura del quindici per cento delle competenze mensili, detratto il rimborso che mensilmente viene riconosciuto ai consiglieri stessi per spese di trasporto ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 8 della legge di cui all'art. 1 è così sostituito:

« A far tempo dal 1° gennaio 1979 i contributi vengono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del consiglio regionale nella misura del cinque per cento delle competenze mensili, detratto il rimborso che mensilmente viene riconosciuto ai consiglieri stessi per spese di trasporto ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 aprile 1979.

(9378)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1979, n. **28.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 per effetto di attribuzione di fondi per l'assistenza ospedaliera 1977 e 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 31 *ottobre* 1979)

(*Omissis*).

(9755)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1979, n. **54.**

Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 10 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ORDINAMENTO

Art. 1.
Finalità della legge

Con la presente legge la Regione adegua le proprie norme sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale in attuazione dell'accordo nazionale intervenuto, per il periodo contrattuale 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1978, tra le regioni a statuto ordinario e le organizzazioni sindacali dei dipendenti, con la partecipazione del Governo nazionale.

Art. 2.
Ruolo e livelli

Il personale della Regione è inquadrato in due ruoli organici distinti, rispettivamente riservati al consiglio ed alla giunta regionale.

I ruoli comprendono otto livelli funzionali corrispondenti a mansioni omogenee e le cui declaratorie professionali sono stabilite nelle rispettive leggi di un ordinamento dei servizi e degli uffici.

Ai livelli funzionali corrisponde la seguente parametrazione:

1° livello funzionale	parametro 100
2° livello funzionale	» 116
3° livello funzionale	» 130
4° livello funzionale	» 142
5° livello funzionale	» 167
6° livello funzionale	» 178
7° livello funzionale	» 220
8° livello funzionale	» 333

Titolo II

ACCESSO AGLI IMPIEGHI REGIONALI

Art. 3.
Concorsi

Agli impieghi regionali si accede mediante concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami, indetto separatamente per il ruolo del consiglio e per quello della giunta, salvo quanto disposto dai successivi articoli nonchè dall'art. 13 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, riguardante gli incarichi a tempo determinato; tali incarichi non possono comunque comportare l'affidamento delle funzioni per le quali è previsto il trattamento di cui all'art. 28, comma terzo, della legge regionale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di capacità professionali adeguate alle funzioni cui appartiene il posto messo a concorso.

I concorsi sono banditi entro il 31 gennaio di ogni anno, previa deliberazione del consiglio regionale, con decreto del presidente della giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e da divulgarsi con la massima pubblicità, per tutti i posti vacanti al 31 ottobre dell'anno precedente, salvo eventuali modificazioni dell'organico disposto con legge regionale promulgata entro la stessa data.

Sono messi altresì a concorso i posti, non derivanti da aumento di organico, che si renderanno vacanti entro il successivo 31 ottobre.

In tale caso le nomine sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso si concluda prima.

Per l'accesso al primo e secondo livello funzionali, il bando può prevedere che nella valutazione comparativa dei candidati si tenga conto dei titoli relativi al carico familiare e allo stato di occupazione del candidato e dei componenti del suo nucleo familiare.

Art. 4.
Requisiti di ammissione

Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:

a) la cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, elevabile a 40 per i posti dell'ottavo livello funzionale;

c) l'idoneità fisica all'impiego;

d) il possesso dei diritti civili e politici;

e) il possesso del prescritto titolo di studio.

Il limite massimo di età non si applica per gli impiegati di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda, salvo quello dell'idoneità fisica che deve sussistere all'atto dell'accertamento da eseguirsi a cura dell'amministrazione regionale anche prima delle prove di esame.

Art. 5.

Titoli di studio per l'accesso agli impieghi regionali

Per l'accesso agli impieghi regionali sono richiesti i titoli di studio di seguito indicati:

1° livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico;

2° livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico;

3° livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;

4° livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;

5° livello funzionale: diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale se richiesto;

6° livello funzionale: diploma di laurea;

7° livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesta dalle norme regionali o dalle leggi che disciplinano gli ordinamenti delle professioni;

8° livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ove richiesta dalle norme regionali o dalle leggi che disciplinano gli ordinamenti delle professioni.

I titoli di studio, di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione professionali sono indicati dalla legge sull'ordinamento dei servizi regionali ovvero, fino all'entrata in vigore di questa, dal bando di concorso.

Art. 6.

Passaggio a livelli funzionali superiori del personale regionale Riserva di posti

Per il personale regionale di ruolo il passaggio ad un livello funzionale superiore a quello di appartenenza si consegue con la partecipazione al concorso pubblico. E' abrogata qualsiasi precedente norma che disponga diversamente.

I dipendenti regionali di ruolo sprovvisti del titolo di studio prescritto possono partecipare ai concorsi per posti vacanti nel livello immediatamente superiore a quello di appartenenza purchè siano in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore secondo l'ordinamento scolastico, delle anzianità di servizio effettivo e degli eventuali ulteriori requisiti previsti nell'« allegato, parte V — accesso dall'esterno, mobilità verticale e mobilità orizzontale » alla legge sull'ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta.

Ai concorsi per posti del terzo e quarto livello funzionale possono partecipare i dipendenti regionali di ruolo appartenenti ai due livelli immediatamente inferiori se risultano in possesso di una anzianità complessiva di cinque anni di servizio effettivo prestato nei due livelli oppure di tre anni nel livello immediatamente inferiore.

Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano quando per l'esercizio delle funzioni connesse al posto messo a concorso sia richiesto — a norma degli ordinamenti regionali o delle leggi che disciplinano gli ordinamenti delle professioni — il possesso di specifico titolo di studio ovvero di specifiche abilitazioni professionali.

Un quarto dei posti messo a concorso, con arrotondamento all'unità successiva, è riservato al personale regionale di cui al precedente comma terzo nonchè al personale regionale di cui al precedente comma secondo solo se in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel livello di appartenenza di almeno cinque anni.

Il superamento del concorso da parte del dipendente regionale di ruolo comporta l'attribuzione al medesimo del trattamento economico proprio del livello funzionale in cui viene immesso maggiorato della differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio inizale del livello funzionale di provenienza. Tale importo viene trasformato, arrotondandolo per eccesso, in classi di stipendio e aumenti periodici biennali nella progressione economica del nuovo livello e conservando l'eccedenza derivante dall'arrotondamento a titolo di assegno personale riassorbibile con l'ulteriore progressione economica nel nuovo livello. L'anzianità non utilizzata nel livello funzionale di provenienza viene valutata nel nuovo livello ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art. 7.

Passaggio al ruolo ordinario di impiegati appartenenti al ruolo speciale transitorio

La norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo si applica anche nei riguardi del personale del ruolo speciale transitorio quando accede, per concorso, a posti di ruolo di livello funzionale superiore a quello rivestito nel ruolo speciale transitorio.

Il personale che per concorso accede invece a posti di ruolo di livello funzionale pari o inferiore a quello rivestito nel ruolo speciale transitorio mantiene il trattamento economico in godimento trasformato, eventualmente arrotondato per eccesso, in classi di stipendio e aumenti periodici biennali nella progressione economica del livello funzionale di nomina e conserva l'eccedenza derivante dall'arrotondamento a titolo di assegno personale riassorbibile con l'ulteriore progressione economica.

L'anzianità non utilizzata nel ruolo transitorio viene valutata ai fini dell'ulteriore progressione economica nel livello funzionale cui l'impiegato accede.

Art. 8.

Categorie protette

Si applicano le norme sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posto e sulle precedenze e preferenze stabilite dalle leggi dello Stato per le categorie protette.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, la percentuale del 40 % trova allocazione nei livelli funzionali primo e secondo e la percentuale del 15 % trova allocazione nei livelli funzionali terzo e quarto.

Per i livelli funzionali quinto, sesto, settimo e ottavo si applicano in sede di concorso le disposizioni sulla riserva di posti fino a concorrenza del 15 % dei rispettivi organici ai fini delle precedenze o preferenze.

Al medesimo fine i posti dei livelli funzionali 6°, 7° e 8° sono resi cumulativi e la riserva del 15 % viene operata nei concorsi per il livello funzionale 6°.

Art. 9.

Concorso unico

D'intesa fra la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale può essere indetto un unico concorso pubblico anche se i posti messi a concorso appartengono ai ruoli organici sia della giunta che del consiglio. In tal caso gli adempimenti in materia di concorsi, compresa l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, spettano alla giunta regionale.

Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Previa intesa fra la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, le assegnazioni al singolo ruolo sono disposte con la deliberazione che approva la graduatoria dei vincitori.

Art. 10.

Bando di concorso

Il bando deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i requisiti generali di ammissione e quelli specifici in ordine al posto messo a concorso;

c) i documenti prescritti;

d) i termini di presentazione della domanda di ammissione, di documenti e di eventuali titoli specifici in ordine al posto messo a concorso;

e) il programma e le materie degli esami scritti, orali nonchè delle prove pratiche, ove prescritte;

f) la retribuzione stabilita per il livello funzionale per cui è indetto il concorso;

g) la percentuale dei posti eventualmente riservata alle categorie protette.

Il bando fissa altresì il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche. La data di inizio delle prove deve essere compresa fra i dieci e i trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 11.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi debbono pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

I candidati debbono dichiarare nella domanda:

a) le generalità, la data ed il luogo di nascita, lo stato civile;

b) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza alla nazione italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) la residenza nonchè il recapito al quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative al concorso;

l) i titoli posseduti, ove il concorso sia per esami e per titoli;

m) l'eventuale appartenenza a categorie protette con diritto a precedenze o preferenze ai sensi della normativa statale.

La documentazione relativa ai titoli di cui ai punti *e)* ed *h)* deve, a pena di decadenza dal concorso, essere allegata alla domanda; la valutazione dei titoli di cui al punto *l)* è comunque condizionata alla valida e formale presentazione degli stessi unitamente alla domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale; per i dipendenti statali o regionali è sufficiente il visto del responsabile della unità organizzativa presso la quale prestano servizio.

La regione provvede d'ufficio ad accertare la buona condotta del candidato, richiedendo il certificato generale del casellario giudiziario e ad accertare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 12.

Nomina e composizione delle commissioni

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso il presidente della giunta regionale nomina la commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice è composta, per i concorsi per i livelli funzionali dal primo al quarto, come segue:

a) da un impiegato regionale di ruolo, con funzioni di presidente;

b) da un impiegato regionale di ruolo designato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

c) da due impiegati regionali di ruolo esperti nelle discipline attinenti ai posti messi a concorso;

d) da un rappresentante dei dipendenti designato dai sindacati regionali di categoria maggiormente rappresentativi.

La commissione esaminatrice, è composta, per i concorsi per i livelli funzionali dal quinto all'ottavo, come segue:

a) da un componente della giunta regionale o da un consigliere regionale, con funzioni di presidente;

b) da un consigliere regionale designato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

c) da tre esperti nelle discipline amministrative e tecniche attinenti ai posti messi a concorso, uno dei quali è scelto fra gli impiegati regionali di ruolo e gli altri fra esperti estranei all'amministrazione; per i livelli sesto, settimo e ottavo gli esperti estranei all'amministrazione sono scelti preferibilmente fra docenti universitari;

d) da un rappresentante dei dipendenti designato dai sindacati regionali di categoria maggiormente rappresentativi.

Gli impiegati regionali componenti della commissione devono rivestire un livello funzionale non inferiore a quello dei posti messi a concorso.

In caso di assenza di un componente della commissione che si protragga per due sedute consecutive, il presidente della giunta regionale provvede alla sua immediata sostituzione, secondo quanto disposto dai commi che precedono.

La sostituzione di uno o più componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già acquisite.

I decreti di nomina e sostituzione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione entro tre giorni dalla data in cui sono stati adottati.

Ai componenti delle commissioni esaminatrici esterni alla amministrazione regionale è corrisposta una indennità di funzione, comprensiva del rimborso delle spese di L. 250.000 se il numero dei candidati non è superiore a 100.

L'indennità è aumentata di L. 50.000 per ogni gruppo di 100 candidati, o frazione di esso, in più; essa, comunque, non può essere superiore a L. 600.000.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore al quinto, nominato dal presidente della giunta regionale.

Nel caso di concorso unico previsto dal precedente art. 9 il presidente della giunta regionale nomina la commissione e il segretario d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

I componenti della commissione esaminatrice che siano pubblici dipendenti cessano dall'incarico se durante l'espletamento dei lavori della commissione si sospenda o si risolva il rispettivo rapporto di lavoro per motivi disciplinari.

Art. 13.

Prove d'esame

Il numero ed il tipo delle prove in cui si articolano gli esami dei concorsi sono indicati dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 14.

Adempimenti della commissione

La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'ora fissata per l'inizio delle prove scritte, prepara 3 temi per ciascuna prova e determina il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento.

I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario e sono presi in consegna dal presidente della commissione.

All'ora stabilita per ciascuna prova il presidente fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema che deve essere svolto.

Art. 15.

Comportamento dei candidati durante le prove scritte

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri che non siano i componenti della commissione esaminatrice.

I lavori devono essere iscritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma del presidente della commissione esaminatrice o di altro componente della commissione da lui delegato.

I candidati non possono portare carta da scrivere e appunti manoscritti; possono consultare, se consentiti dal bando di concorso o dalla commissione, testi di legge, dizionari e altre pubblicazioni.

La commissione esaminatrice adotta i provvedimenti necessari al corretto svolgimento delle prove e cura l'osservanza delle disposizioni previste dai commi precedenti; il candidato che contravviene a dette disposizioni è escluso dal concorso.

Almeno due componenti della commissione devono sempre trovarsi nella sala degli esami.

Art. 16.

Adempimenti dei candidati e delle commissioni

Al candidato sono consegnate, in ciascuno dei giorni di esame, due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino.

Il candidato, svolto il tema senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino richiudendolo quindi nella busta piccola che inserisce nella busta grande da consegnare chiusa al presidente della commissione o a chi ne fa le veci su sua designazione. Il presidente della commissione, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e la data del giorno della prova.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno due componenti della commissione esaminatrice e dal segretario.

I pieghi sono aperti e contraddistinti con il medesimo numero progressivo, sia sull'elaborato che sulla busta chiusa che contiene il cartoncino con le generalità del candidato, alla presenza della commissione esaminatrice quando essa procede allo esame dei lavori di ciascuna prova.

Il riconoscimento deve essere fatto dopo che tutti i lavori dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 17.

Processo verbale delle operazioni d'esame

Di tutte le operazioni d'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 18.

Ripartizione del punteggio

Il punteggio complessivo attribuibile a ciascun candidato risulta dalla somma dei punti assegnati nella valutazione dei titoli e di quelli riportati in ciascuna delle prove di esame.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame ed il punteggio massimo ad essi attribuibile non può superare:

punti 9 quando il concorso prevede una sola prova di esame;

punti 18 quanto le prove d'esame sono due;

punti 27 quando le prove d'esame sono tre;

punti 36 quanto le prove d'esame sono quattro.

I punteggi relativi a ciascuna prova d'esame sono espressi in trentesimi.

Art. 19.

Operazioni di scrutinio nei concorsi per esami

Entro trenta giorni dalla conclusione delle prove scritte e pratiche la commissione esaminatrice termina le operazioni di scrutinio.

Art. 20.

Ammissione dei candidati al colloquio

Ove il concorso richieda anche il colloquio, sono ammessi allo stesso i candidati che abbiano riportato non meno di diciotto trentesimi in ciascuna delle altre prove.

Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio delle prove scritte o pratiche è data comunicazione agli interessati dell'ammissione al colloquio unitamente alla indicazione del punteggio riportato in dette prove.

I candidati sono ammessi a sostenere il colloquio secondo ordine alfabetico a partire dalla lettera iniziale del cognome sorteggiata dalla commissione.

Art. 21.

Valutazione del colloquio

Il colloquio si intende superato se il candidato ha ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Art. 22.

Idoneità

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna prova d'esame e nell'eventuale colloquio.

Art. 23.

Precedenze e preferenze

I candidati che abbiano superato la prova d'esame debbono far pervenire all'amministrazione, entro dieci giorni dalla data della relativa comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Qualora un candidato appartenga a più categorie protette mediante riserva di posto si tiene conto del titolo che dà diritto alla riserva maggiore.

Art. 24.

Graduatoria

Esaminata la documentazione di cui all'articolo precedente la commissione forma la graduatoria con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Al fine della formazione della graduatoria in caso di parità di punteggio prevale il candidato più anziano.

La giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale e accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, approva la graduatoria, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ne dà comunicazione agli interessati.

La graduatoria esplica la sua efficacia ai fini del conferimento, secondo il suo ordine, di ulteriori nomine a copertura dei posti resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso e non previsti dal bando, nonchè dei posti che si renderanno vacanti entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ad eccezione di quelli derivanti da ampliamento dell'organico intervenuto in data posteriore a quella di indizione del concorso.

Le norme di cui al comma precedente si applicano ai concorsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Presentazione dei documenti

I vincitori sono invitati, con la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo precedente, a presentare entro dieci giorni a pena di decadenza:

1) certificato di cittadinanza italiana o per gli italiani non appartenenti alla Repubblica, un idoneo attestato di appartenenza alla nazione italiana;

2) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

3) certificato di nascita;

4) originale o copia autentica del titolo di studio, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sua sostituzione.

Fuori dal termine di decadenza di cui al comma precedente sono altresì richiesti i seguenti documenti:

1) copia dello stato di famiglia;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero foglio di congedo militare o certificato di esito di leva.

I documenti sopra indicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il personale regionale di ruolo è esonerato dalla presentazione dei documenti che siano già in possesso dell'amministrazione.

Titolo III

STATO GIURIDICO

Art. 26.

Congedo ordinario

Il dipendente regionale ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 26 o di 30 giorni lavorativi a seconda che l'orario di servizio si articoli in cinque giorni o in sei giorni alla settimana.

In tale congedo sono comprese le due giornate di riposo concesse con la legge 22 dicembre 1977, n. 937, per le festività soppresse.

Al dipendente sono, altresì, attribuite quattro giornate di riposo ai sensi della stessa legge, da fruire nell'anno solare.

La ricorrenza del santo patrono è riconosciuta giornata festiva.

Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio già compiuti.

Il congedo ordinario è irrinunziabile e deve essere usufruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro l'anno cui si riferisce e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 27.

Congedo straordinario retribuito

Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure:

a) per contrarre matrimonio: nella misura di giorni 15 continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

b) per esami: fino a 20 giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltrechè nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 km dalla residenza;

c) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

d) per cure: fino ad un mese per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

e) per gravi motivi: fino a cinque giorni nell'anno;

f) per cure ai figli di età inferiore a tre anni e in stato di malattia sempre che l'altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione; fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel solo periodo di astensione obbligatoria;

h) per richiamo alle armi nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

i) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al tre per cento del personale per ciascun anno scolastico.

La giunta regionale stabilisce le modalità e la documentazione giustificativa per la richiesta e la concessione dei congedi straordinari di cui sopra.

Art. 28.

Congedo straordinario non retribuito

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito; tale congedo viene computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Sono a carico del dipendente per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni d'obbligo previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza, mentre restano a carico dell'amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli, unitamente all'intero onere per il trattamento assistenziale.

Al dipendente possono altresì essere concessi congedi straordinari non retribuiti per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia per la durata massima di un anno; tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Al dipendente è concesso il congedo straordinario non retribuito per assolvere gli obblighi di leva, nei termine e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 29.

Comunicazione delle assenze

In caso di malattia o di altro impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'amministrazione, indicando il proprio recapito.

Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni, il dipendente deve altresì trasmettere all'amministrazione certificato rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.

Art. 30.

Accertamenti sanitari

L'amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, avvalendosi delle strutture della unità sanitaria locale competente per territorio. Fino a quando queste non saranno costituite e funzionanti, l'amministrazione utilizza i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi non sia in condizione di provvedere, l'ufficiale sanitario o da un medico da lui designato.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

I compensi spettanti all'ufficiale sanitario o al medico da lui designato ai sensi del primo comma, sono stabiliti dalla giunta regionale, sentito il competente ordine professionale.

In caso di assenza per malattia di durata superiore a cinque mesi, anche cumulati a norma del successivo art. 32, la riammissione in servizio è subordinata ad accertamento sanitario d'ufficio da cui risulti la cessazione dell'infermità; ove l'infermità non sia cessata il dipendente non può riprendere servizio e resta nella posizione di assenza fino alla guarigione ovvero fino all'esaurimento del periodo previsto dal successivo art. 31. Qualora l'infermità risulti di carattere permanente il dipendente è dispensato dal servizio a norma dell'art. 75 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, salvo quanto disposto dal successivo art. 33.

Art. 31.

Assenze per malattia

Il dipendente, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:

nei primi tredici mesi: intero;

nei successivi sette mesi: ridotto al 50 %.

Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Per motivi di particolare gravità l'amministrazione può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i primi trenta giorni nell'anno solare, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

Qualora l'infermità che è motivo dell'assenza sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, da accertarsi secondo le modalità previste per gli impiegati civili dello stato, permane per l'intero periodo dell'assenza, previsto dal primo comma, il diritto del dipendente a tutti gli assegni esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Le modalità per la richiesta e l'autorizzazione dell'assenza, sono stabilite dalla giunta regionale.

Art. 32.

Cumulo delle assenze

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorre un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario e straordinario.

Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio.

Art. 33.

Mutamento di mansione per inidoneità fisica

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse da quelle proprie della figura professionale rivestita, ma appartenenti allo stesso livello funzionale od al livello funzionale inferiore. In quest'ultimo caso il dipendente conserva il trattamento economico in godimento.

Art. 34.

Equo indennizzo

Al dipendente non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'INAIL, che, per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica compete un equo indennizzo, nonchè il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto.

Per quanto concerne il riconoscimento dell'infermità e le procedure per la concessione dell'equo indennizzo valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 35.

Patrocinio legale

La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.

Nell'esame dei singoli casi, si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti di interesse fra l'amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.

Hanno carattere prioritario i casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione formalmente impartiti.

Art. 36.

Assenze per lo svolgimento di incarichi pubblici

L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento mel mandato — prevista dall'art. 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 — non può eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

La giunta regionale, in accordo con le locali associazioni ANCI e UPI, provvede a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alle entità degli incarichi svolti ed indica la documentazione necessaria.

Art. 37.

Diritti sindacali

Nell'ambito delle strutture regionali non sono consentiti comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio delle libertà personali e sindacali dei dipendenti, l'attività sindacale e il diritto di sciopero.

Art. 38.

Assemblea sindacale

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro. Possono, altresì, riunirsi durante l'orario medesimo, nei limiti di dieci ore annue.

Le riunioni che possono riguardare le generalità dei dipendenti o gruppo di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate a seconda del caso ai competenti organi regionali.

La modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla giunta, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 39.

Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali

Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali può essere disposto solo previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza.

Art. 40.

Aspettativa e permessi sindacali

La Regione — ai fini delle aspettative sindacali a livello nazionale — collocherà nella posizione di aspettativa i dipendenti interessati, su richiesta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il contingente complessivo di aspettative a livello nazionale è fissato in rapporto ad un'unità ogni 5000 dipendenti o frazione superiore a 2500, da ripartire fra le predette organizzazioni sindacali.

Il coordinamento tra regioni e sindacati sulle aspettative in campo nazionale avviene presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione da cui dipendono, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nel livello rivestito. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente per 3 e per 1,05.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali di livello regionale.

Art. 41.

Locali delle rappresentanze sindacali

Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione pone, altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.

Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a 10, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Art. 42.

Diritto di affissione

All'interno delle unità, sedi e altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

Art. 43.

Contributi sindacali

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata, all'inzio di ogni anno ed a livello nazionale, dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare è versato entro quindici giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni.

La delega ha la validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato, entro la data del 31 ottobre, mediante richiesta scritta all'organizzazione sindacale interessata ed alla amministrazione regionale.

Art. 44.

Mobilità territoriale nell'ambito della Regione

L'assegnazione del dipendente ad altra sede regionale di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza, nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, si effettua con l'osservanza delle seguenti modalità:

1) fissazione di criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali a livello regionale tenuto conto della residenza, delle condizioni familiari, dell'età, dell'anzianità di servizio e delle necessità di studio dei dipendenti;

2) individuazione delle sedi disponibili dandone idonea informazione a tutto il personale;

3) ricognizione delle eventuali istanze e preferenze espresse dai dipendenti;

4) formazione, anche in mancanza di istanze da parte dei dipendenti, di apposite graduatorie fra il personale con livello funzionale e figura professionale corrispondenti a quelli richiesti.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al comma precedente, non superi la durata di trenta minuti.

Al solo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, l'amministrazione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d'ufficio per periodi, non prorogabili, di durata non superiore a trenta giorni, al termine dei quali i dipendenti interessati rientrano nella sede di provenienza.

I provvedimenti di assegnazione alla nuova sede di servizio, nell'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, sono adottati dal presidente della giunta regionale, salvo quanto disposto, per i trasferimenti e comandi fra i ruoli della giunta e del

consiglio, dall'art. 56-*bis* aggiunto alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, per effetto dell'art. 7 della legge regionale 5 luglio 1976, n. 19.

Art. 45.

Mobilità territoriale temporanea

In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alla regione, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre 40 km.

Nel caso in cui il percorso di cui al precedente comma viene coperto in un tempo non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto extraurbani di linea, l'amministrazione rimborsa al dipendente la spesa per l'utilizzo degli stessi tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal dipendente per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extra-urbano dalla località della sede di provenienza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto di usufruire, in mancanza del servizio di mensa previsto per tutti i dipendenti regionali, di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che ne fruiscano.

La giunta regionale determina orari di lavoro funzionali, anche con caratteri di flessibilità — nel rispetto del monte di ore settimanali obbligatorio —, che favoriscano le possibilità del dipendente interessato alla mobilità prevista dal presente articolo di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.

Art. 46.

Mobilità fra enti

Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga, senza oneri per gli enti destinatari.

Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme del precedente articolo.

Per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e lo aggiornamento professionale, la Regione può avvalersi assumendone l'onere, di personale di altre regioni o di enti locali da questi comandato, ovvero può disporre il comando di proprio personale, d'intesa con gli interessati, presso altre regioni o enti locali che ne assumano l'onere.

La richiesta ed il comando sono previamente deliberati dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza del consiglio per il rispettivo personale.

Titolo IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 47.

Trattamento economico iniziale

Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio dell'omnicomprensività.

Lo stipendio iniziale annuo lordo spettante a detto personale si articola in parametri correlati ai livelli funzionali di appartenenza.

Tenuto conto del valore di L. 1.800.000 attribuito al piede parametrico fatto uguale a 100, lo stipendio stesso è stabilito come segue:

1° livello funz. parametro 100	L.	1.800.000
2° livello funz. parametro 116	»	2.088.000
3° livello funz. parametro 130	»	2.340.000
4° livello funz. parametro 142	»	2.556.000
5° livello funz. parametro 167	»	3.006.000
6° livello funz. parametro 178	»	3.204.000
7° livello funz. parametro 220	»	3.960.000
8° livello funz. parametro 333	»	5.994.000

Ai dipendenti competono, in aggiunta allo stipendio:

la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 48.

Progressione economica

Lo stipendio iniziale annuo lordo è suscettibile di incrementi per scatti e classi nella misura e con le modalità di seguito specificate:

a) cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con cadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di servizio. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sullo stipendio iniziale del livello; le classi sono attribuite dal giorno successivo a quello di maturazione;

b) scatti del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale ovvero sullo stipendio iniziale aumentato della classe o delle classi in godimento. Gli scatti si conseguono ogni biennio e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 20° anno sono illimitati. Gli scatti sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione.

Ai fini del conseguimento degli scatti e delle classi di stipendio non si computano gli anni in cui il dipendente abbia riportato la sanzione disciplinare della censura ovvero sia incorso in altre sanzioni disciplinari, eccezione fatta per il richiamo anche scritto.

Art. 49.

Compenso per lavoro ordinario, notturno e festivo

I dipendenti regionali prestano servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, salvo che in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze di uffici si renda necessaria l'istituzione di turni notturni e festivi.

Nei casi previsti dal comma precedente al dipendente spettano i seguenti compensi:

per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, L. 400 orarie;

per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo, L. 2700 complessive se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno e L. 1350 se le prestazioni siano di durata pari o inferiore alla metà dell'orario suddetto, con un minimo di 2 ore.

Le norme del presente articolo non si applicano per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte (es. guardiano notturno e figure simili).

I compensi di cui al presente articolo non sono soggetti a contributi e non sono pensionabili.

Art. 50.

Lavoro straordinario

In relazione ad eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio, il dipendente è tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di lavoro entro il limite massimo individuale di 150 ore annue.

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, per quanto di rispettiva competenza, con deliberazioni periodiche e previa ricerca d'intesa sui criteri, tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, possono disporre, in deroga al limite massimo individuale di cui al precedente comma, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue, per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

Il compenso orario del lavoro straordinario è determinato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{retribuzione iniziale di livello} + \text{rateo della 13}^{a}\text{ mensilità}}{175}$$

maggiorata del 15 %; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detto compenso è maggiorato del 30 %; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei gioni considerati festivi per legge il compenso è maggiorato del 50 %. Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/175° dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposi sostitutivi in ragione di una giornata per ogni 7 ore di lavoro straordinario non retribuito, da fruirsi entro il semestre successivo, ovvero con particolari adattamenti di orario.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono accertate con mezzi idonei, stabiliti dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio, sentito il consiglio del personale.

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51.

Norme di primo inquadramento giuridico

A decorrere dal 1° ottobre 1978, i dipendenti regionali sono inquadrati d'ufficio nei livelli funzionali, previsti dal precedente art. 2, corrispondenti alle qualifiche funzionali rivestite al 30 settembre 1978 sulla base della tabella *B* allegata alla presente legge, con la contestuale eventuale applicazione delle norme ovvero espletamento delle procedure previste dai successivi commi.

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978, appartenente alla qualifica funzionale 6° di cui alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni, e che in base alla tabella *B* risulti inquadrabile nel livello funzionale 6°, viene inquadrato, a decorrere dal 1° ottobre 1978, nel livello funzionale 7° se in possesso di una anzianità di servizio non inferiore a tre anni. Il restante personale appartenente alla qualifica funzionale 6°, in servizio alla data del 30 settembre 1978, sarà inquadrato nel livello funzionale 7° al compimento della predetta anzianità; nel frattempo è inquadrato nel livello funzionale 6°.

I docenti che operano nel settore della formazione professionale i quali, a norma della tabella *B*, risultino inquadrabili nel 5° livello funzionale, sono inquadrati a decorrere dal 1° ottobre 1978 nel 6° se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale devono essere in possesso. A questi dipendenti non si applica il disposto di cui al comma precedente.

Il personale regionale che, in applicazione della tabella *B* sarebbe inquadrabile nei livelli funzionali 3° (parametro 130), 4° (parametro 142) e 5° (parametro 167), può essere inquadrato, con decorrerenza dal 1° ottobre 1978, nel livello funzionale rispettivamente superiore a seguito di appositi concorsi per soli titoli.

A tali concorsi sono ammessi esclusivamente i dipendenti che rivestano la posizione di impiego di cui al comma precedente che, alla data del 30 settembre 1978, abbiano maturato in regione e presso l'ente dal quale sono stati trasferiti o comandati una anzianità effettiva di otto anni di servizio e che siano stati inquadrati nei ruoli regionali con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976.

I posti da mettere a concorso non possono superare il 30 % della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali 3ª, 4ª, e 5ª del precedente ordinamento alla data del 30 settembre 1978.

In relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivare a seguito dei concorsi di cui ai commi precedenti, saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti con la progressiva cessazione dei posti soprannumerari.

Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi previsti dal presente articolo:

a) per l'accesso ai livelli funzionali 4°, 5° e 6°: il personale che comunque — anche per effetto dell'applicazione della tabella *B* allegata — abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o l'amministrazione di appartenenza, tale da collocarlo in qualifica o livello corrispondenti a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla regione (art. 68 decreto del Presidente della Repubblica 748/1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio);

b) solo per l'accesso al livello funzionale 5° (parametro 167), anche il personale appartenente alle qualifiche funzionali 3ª e 4ª del precedente ordinamento che, in via prevalente e continuativa, abbia disimpegnato compiti propri di funzioni operaie.

In tutti i casi di inquadramento previsti dal presente articolo si applicano le norme sull'inquadramento economico di cui al successivo art. 53 fatto salvo quanto disposto dai commi successivi.

I dipendenti regionali di ruolo nominati successivamente al 1° ottobre 1978, a seguito di concorsi indetti a norma delle leggi regionali 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni e 29 aprile 1977, n. 21, e successive modificazioni, sono reinquadrati a decorrere dalla data della nomina nel livello funzionale corrispondente alla qualifica funzionale di nomina in base alla tabella allegata alla presente legge con l'eventuale applicazione delle norme di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6. Queste ultime non trovano comunque applicazione nel caso in cui per la qualifica funzionale di nomina e per la qualifica funzionale di provenienza i precedenti commi prevedano il medesimo primo inquadramento giuridico.

I dipendenti regionali di cui al precedente comma conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con la ulteriore progressione economica nel livello funzionale di reinquadramento, l'eventuale differenza tra il trattamento ecomico loro assegnato al momento della nomina e quello derivante dalle operazioni di reinquadramento.

Art. 52.

Titoli valutabili

I titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei concorsi di cui all'articolo precedente, sono costituiti, ad esclusione di ogni altro, dall'anzianità di servizio posseduta in eccedenza a quella minima di otto anni richiesta per l'ammissione al concorso, dai titoli di studio posseduti, dal superamento di precedenti concorsi per l'accesso a posti di impiego presso la pubblica amministrazione o dalla idoneità conseguita nei concorsi medesimi.

Ai predetti titoli è assegnato il seguente punteggio:

a) anzianità di servizio: un punto per ogni anno di effettivo servizio, fino ad un massimo di venti punti; non sono valutabili le frazioni d'anno;

b) titoli di studio: tre punti per il possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica funzionale rivestita nel precedente ordinamento; otto punti per il possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al livello funzionale per cui è indetto il concorso, se superiore a quello precedente; 3 punti per ciascuno dei titoli di studio superiori a quelli predetti;

c) concorsi pubblici: cinque punti per ogni concorso superato e due punti per ciascuna delle idoneità riportate nei medesimi.

Art. 53.

Inquadramento economico

La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 — comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili — aumentato degli incrementi economici di cui al successivo art. 55.

La posizione giuridica derivante dall'inquadramento è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il « maturato in itinere » consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultima classe e dell'ultimo scatto, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire la classe e lo scatto successivo, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per la attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni;

b) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dallo scatto e dalla classe (o secondo parametro retributivo) immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.

Se il dipendente nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto si calcola sull'incremento economico di quello successivo all'ultima classe o scatto maturati;

c) qualora i ratei di scatto e classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella progressione economica di provenienza e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 — definiti nel loro valore con la procedura dai punti *a*) e *b*) — sommati alla posizione economica individuale come determinata dal primo comma del presente articolo danno, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una

posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito ad ogni effetto la posizione superiore;

d) qualora a seguito dell'operazione di cui al precedente punti *c*), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il « maturato in itinere », sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiori, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica d'inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50 % dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità;

e) nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto *c*), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e — dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50 % dell'incremento mensile stesso — il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva sarà ridotto di un pari numero di mensilità.

Qualora la posizione economica individuale maggiorata del « maturato in itinere » risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

Art. 54.
Maggiorazione della riserva di posti

Nel primo concorso pubblico per ciascun livello funzionale e per ciascuna delle figure professionali in esso comprese, bandito successivamente alla entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti di cui al precedente art. 6 è aumentata al 35 % e si applica in favore del personale regionale di ruolo appartenente al livello immediato inferiore, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, semprechè sussista in entrambi i casi una anzianità di un anno nel livello di appartenenza.

Art. 55.
Incrementi economici

A decorrere dal 1° ottobre 1978 a ciascun dipendente regionale sono garantiti gli incrementi economici mensili lordi, comprensivi delle somme attribuite con legge regionale 9 maggio 1977, n. 23, definiti come segue, sulla base delle retribuzioni iniziali, al netto della indennità integrativa speciale, previste dall'art. 38 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni, stabilite per l'accesso per pubblico concorso alla qualifica funzionale rivestita alla data del 30 settembre 1978:

per retribuzioni fino a L. 2.000.000 annue (qualifiche funzionali del precedente ordinamento 1ª, 2ª, 3ª e 4ª), L. 55.000 mensili;

per retribuzioni fino a L. 3.000.000 annue (qualifiche funzionali del precedente ordinamento 5ª e 6ª), L. 47.000 mensili;

per retribuzioni fino a L. 4.000.000 annue (qualifica funzionale del precedente ordinamento 7ª), L. 43.000 mensili;

per retribuzioni superiori a L. 4.000.000 annue (qualifica funzionale del precedente ordinamento 8ª), L. 40.000 mensili.

Art. 56.
Assegno di coordinamento

Agli impiegati cui sia conferita la funzione di dirigente di servizio ai sensi dell'art. 50, primo comma, della legge sull'ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta, il trattamento di cui all'art. 28, terzo comma, della citata legge è attribuito con decorrenza 1° ottobre 1978 qualora gli impiegati stessi abbiano svolto, senza soluzione di continuità, funzioni equivalenti e assimilabili dalla data medesima.

Art. 57.
Salvaguardia temporanea dei compensi orari per lavoro straordinario

I compensi orari per lavoro straordinario attualmente corriposti, in quanto risultanti superiori ai nuovi previsti dal precedente art. 50, sono conservati fino al 31 dicembre 1979.

Art. 58.
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto compatibili.

Le parole « qualifica funzionale » presenti nelle leggi regionali si intendono sostituite con le parole « livello funzionale ».

Le specifiche qualifiche funzionali indicate in singole leggi regionali si intendono sostituite dai livelli funzionale corrispondenti in conformità a quanto stabilito dall'allegata tabella *B*, ad eccezione della qualifica funzionale 6ª che è sempre sostituita dal livello funzionale 6°.

Art. 59.
Personale del consiglio regionale

Le norme della presente legge si applicano anche ai dipendenti regionali appartenenti al ruolo del consiglio regionale; le funzioni attribuite al presidente della giunta sono esercitate dal presidente del consiglio, quelle demandate agli assessori ed alla giunta sono esercitate dall'ufficio di presidenza del consiglio.

In relazione a quanto disposto dal precedente art. 2, comma secondo, sino all'entrata in vigore della legge di ordinamento dei servizi e degli uffici del consiglio le declaratorie di livello, per il personale del ruolo del consiglio, sono quelle definite nell'« allegato — parte V — Descrizione » alla legge sull'ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta.

Art. 60.
Delega

L'assessore regionale competente, se delegato, firma gli atti di competenza del presidente della giunta regionale previsti dalla presente legge.

Art. 61.
Abrogazione di norme

Sono abrogati gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 42 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni, fatta eccezione per l'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1977, n. 44, limitatamente alla disposizione relativa alla dotazione organica del ruolo del personale del consiglio regionale e per l'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 34, limitatamente alla disposizione relativa alla dotazione organica del ruolo del personale della giunta regionale — parte *b*) docenti della formazione professionale.

Sono altresì abrogati: la legge regionale 21 aprile 1975, n. 57, gli articoli 5 e 7 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, il regolamento regionale 5 giugno 1976, n. 1, la legge regionale 29 aprile 1977, n. 21, e successive modificazioni.

Art. 62.
Norma finanziaria

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge, determinato nella misura di L. 322.679.504 per l'anno 1978 e di L. 1.048.708.396 per l'anno 1979, si provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.1.1.302: « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

All'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge, escluse le indennità di funzione per i componenti esterni delle commissioni, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo « Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale » iscritto tra le spese correnti obbligatorie dei bilanci regionali di competenza.

Per quanto concerne le indennità di funzione per i componenti esterni delle commissioni di cui al precedente art. 12, i relativi oneri verranno imputati al cap. 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 ottobre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 settembre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1° ottobre 1979, prot.* 20202/10242)

TABELLA *A*

Livelli funzionali	Prove
1°	Colloquio
2°	Colloquio e/o prova pratica
3°	Prova pratica Prova scritta di cultura generale e/o colloquio
4°	Prova pratica Prova scritta di cultura generale e/o colloquio
5°	Prova scritta su elementi istituzionali di diritto pubblico, con particolare riferimento all'ordinamento regionale Prova scritta relativa a conoscenze specifiche riguardanti il posto messo a concorso Colloquio vertente sulle materie oggetto delle prove scritte
6°	Prova scritta su argomenti di diritto pubblico Prova scritta relativa ad una materia specifica riguardante il posto messo a concorso Colloquio vertente sulle materie oggetto delle prove scritte
7°	Prova scritta su materia specifica riguardante il posto messo a concorso Prova scritta con formulazione di proposte — sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo — per l'attuazione di un programma di lavoro attinente l'esercizio di funzioni regionali nel settore cui si riferisce il posto messo a concorso Colloquio su materie di diritto pubblico e discussione con approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte
8°	Prova scritta concernente l'elaborazione di un piano di intervento — negli aspetti tecnici, amministrativi e organizzativi — per l'esercizio di una funzione di competenza regionale Prova scritta di scienza e tecnica dell'organizzazione Prova scritta in ordine di legislazione statale e regionale in relazione alle materie di competenza regionale che possono attenere il posto messo a concorso Colloquio consistente nella discussione e nell'approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte

TABELLA *B*

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE QUALIFICHE FUNZIONALI PREVISTE DALLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1973, N. 48 E I LIVELLI FUNZIONALI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE.

Livello funzionale d'inquadramento	Qualifiche funzionali	Esplicitazioni
1 (parametro 100)	1 p	Dalla 1ª qualifica regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia.
2 (parametro 116)	1 p	Dalla 1ª qualifica regionale in vigore sono inscrite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde da conoscenze tecniche preliminari. Richiede l'utilizzazione di strumenti semplici.
	2	
3 (parametro 130)	3 p	Dalla 3ª qualifica regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico — manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.
4 (parametro 142)	3 p	Dalla 3ª qualifica regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni che presuppongono preparazione professionale ed autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale.
	4	
5 (parametro 167)	5	
6 (parametro 178)	6 p	Dalla 6ª qualifica regionale in vigore sono inserite tutte le qualifiche di provenienza ad eccezione di quelle indicate al punto successivo.
7 (parametro 220)	6 p	Dalla 6ª qualifica regionale in vigore sono inserite le seguenti qualifiche di provenienza: ingegnere, medico, chimico, statistico-attuario, ecologo, agronomo, geologo, procuratore legale, architetto, urbanista, veterinario, econometrista, analista di sistemi, di procedure e di organizzazione.
8 (parametro 333)	7	
	8	

(9457)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793270)